

OGGETTO: DINIEGO ALLO STRALCIO TOTALE E PARZIALE DELLE CARTELLE FINO A € 1.000,00 RELATIVE AI TRIBUTI E ALLE ALTRE ENTRATE COMUNALI RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DALL'ANNO 2000 AL 2015, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 227, 228, 229 E 229 BIS L. 29 DICEMBRE 2022 N. 197, COSÌ COME SUCC. MODIF. E INTEG.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 222, L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023), il quale dispone che «sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento»;

VISTO, l'art. 3-bis della legge di conversione n.14/2023 al decreto legge n. 198/2022 (così detto "milleproroghe") che all'art.1, comma 222, della legge n.197/2022, testé menzionato, sostituisce le parole "31 marzo 2023" con le seguenti "30 aprile 2023" e le parole "30 giugno 2023" con le parole "30 settembre 2023";

VISTO il successivo comma 227, L. 29 dicembre 2022 n. 197, il quale recita testualmente che, «relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all' articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti»;

RICHIAMATO il comma 228 della succitata Legge, il quale dispone che, «relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all' articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute»;

VISTO, altresì, il successivo comma 229, della L. 197/2022, che prevede che lo stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00 opera ex lege per i Comuni, fatta salva la possibilità per questi ultimi di non aderire alla procedura introdotta dai sopra citati commi 227 e 228, mediante provvedimento da adottare entro il 31 marzo 2023, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione, nonché pubblicato nel sito internet istituzionale;

VISTO, infine, il comma. 229-bis, aggiunto nell'art.1 della L.197/2022, dalla legge di conversione n.14/2023 al decreto legge n. 198/2022 (così detto "milleproroghe"), che dà la possibilità ai comuni di adottare un provvedimento con il quale, fermo restando quanto disposto dal comma 226, possono stabilire l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, comprensivi di sanzioni ed interessi risultanti dai singoli carichi da essi affidati all' agente della riscossione dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015.

EVIDENZIATO che tale nuova procedura di stralcio, a differenza dell'istituto introdotto dall'art. 4 D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018, attribuisce al Comune la possibilità di stabilire la non applicabilità ai propri crediti iscritti a ruolo coattivo delle disposizioni di cui ai sopra citati commi 227 e 228, con conseguente prosecuzione della riscossione dell'intera partita iscritta a ruolo coattivo, con tutti i relativi accessori;

CONSIDERATO che lo stralcio totale o anche solo parziale delle partite di ruolo coattivo relative alle annualità dal 2000 al 2015 potrebbe comportare riflessi sul bilancio comunale, ove si consideri che non essendo previsto nessun trasferimento compensativo da parte dello Stato a fronte delle minori entrate derivanti all'Ente – l'applicazione di tale istituto potrebbe determinare problemi di gettito, in ragione della riduzione delle poste attive, ove le stesse siano ancora iscritte a bilancio come residui attivi;

CONSIDERATO, inoltre, che l'eliminazione integrale o parziale del credito indiscriminata sull'insieme dei contribuenti debitori non è soggetta a nessun tipo di valutazione del diverso grado di esigibilità del credito da parte dell'Ente;

CONSIDERATO, ancora, che l'adesione a forme di condono fiscale andrebbero a "minare" l'immagine della capacità organizzativa e di efficienza della riscossione coattiva del credito nonché ad indebolire il principio di equità fiscale;

CONSIDERATO, altresì, che l'annullamento totale o parziale dei crediti iscritti a ruolo coattivo, non essendo analogamente applicabile ai crediti riscossi dal Comune tramite ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, ove effettuata direttamente da parte dell'Ente o affidata ad un concessionario locale di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, creerebbe una evidente disparità di trattamento nei confronti di queste ultime posizioni;

CONSIDERATO infine che la procedura di stralcio totale o parziale introdotta dalla L. 197/2022 appare suscettibile di impattare negativamente con la volontà di regolarizzazione di tutti quei contribuenti che – a fronte della ripetitività delle violazioni relative alle entrate locali – si trovino accertate o iscritte a ruolo coattivo anche le analoghe somme non versate negli anni 2016 e successivi, che sarebbero quindi indirettamente invogliati a non regolarizzare la propria situazione debitoria, nell'aspettativa di una successiva definizione agevolata che possa disporre l'annullamento delle partite di ruolo coattivo iscritte negli anni successivi al 2015;

CONSIDERATO che il Comune non intende quindi, per le ragioni sopra rappresentate, aderire alla procedura di stralcio totale o parziale delle cartelle fino a €1.000,00, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 al 2015;

CONSIDERATO che Agenzia Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione che dovrà essere trasmesso, da parte del Comune, all'indirizzo PEC comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, la normativa nazionale prevede che la mancata adesione alla procedura di stralcio parziale dei carichi prevista dai commi 227 e 228 debba essere formalizzata con provvedimento da adottarsi entro il 31 marzo 2023, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, senza tuttavia specificare quale sia l'organo politico competente all'adozione di tale atto;

RITENUTO, sotto questo profilo, che, mentre la decisione espressa di accedere allo stralcio delle cartelle dovrebbe essere adottata da parte del Consiglio Comunale, comportando una parziale rinuncia alle entrate dell'Ente da definire a livello regolamentare e, quindi, a seguito dell'adozione di un atto rientrante tra quelli di ordinamento dei tributi, che l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 267/2000 rimette alla competenza consiliare, al contrario la decisione di non accedere a tale procedura di stralcio, non comportando alcuna modifica delle entrate da riscuotere da parte del Comune, né tanto meno degli affidamenti effettuati nei confronti di Agenzia Entrate-Riscossione, debba rientrare nelle competenze della Giunta Comunale, costituendo esercizio del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ai sensi dell'art. 48 e dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- della Giunta Comunale n. 50 del 28 luglio 2022 all'oggetto: "Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2023/2025 art. 151 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.";
- del Consiglio Comunale n. 17 del 18 agosto 2022 all'oggetto: "Documento Unico di Programmazione Semplificato D.U.P.S. 2023/2025 (art. 170, comma 1, d. lgs n. 267/2000)";
- della Giunta Comunale n. 17 in data 09 febbraio 2023 all'oggetto: "Approvazione dello schema di bilancio pluriennale e la nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il triennio 2023/2025";
- del Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2023 all'oggetto: "Approvazione Bilancio Di Previsione Pluriennale e Nota di aggiornamento al Documento Unico Di Programmazione Semplificato (Dups) Triennio 2023/2025";

- della Giunta Comunale n. 18 del 28/02/2023 all'oggetto: "Piano Esecutivo Di Gestione 2023/2025 - Assegnazione delle quote ai responsabili di spesa e di entrata."
- della Giunta Comunale n. 5 del 26/01/2023 all'oggetto: "Approvazione piano delle performance 2023/2025.";

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

VISTA la legge regionale n.54 del 07.12.1998 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il parere favorevole in ordine alle regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49/bis, comma 2, della l.r. n. 54/1998;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19.8.1998 n. 46, così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. 09.04.2010 n. 14, il Segretario Comunale, visti i pareri interni dei responsabili dell'istruttoria e facendoli propri, esprime parere favorevole di legittimità;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI NON VOLER ESERCITARE**, per le motivazioni espresse in premessa, la facoltà contenuta nel comma 229-bis, aggiunto nell'art.1 della L.197/2022, dalla legge di conversione n.14/2023 al decreto legge n. 198/2022 (così detto "milleproroghe"), che dà la possibilità ai comuni di adottare un provvedimento con il quale, fermo restando quanto disposto dal comma 226, possono stabilire l'integrale applicazione di cui al comma 222, vale a dire lo stralcio integrale ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, sanzioni ed interessi per ritardata iscrizione a ruolo, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all' agente della riscossione dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015;
3. **DI NON ADERIRE**, altresì, per le motivazioni espresse in premessa, alla procedura di stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00, risultanti dai singolicarichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 al 2015 e pertanto di non applicare ai carichi affidati all'Agenzia delle Entrate (A.D.E.R.), le disposizioni di cui all'art.1, commi 227 e 228 legge 29 dicembre 2022, n. 197 come previsto dal comma 229 (procedura di stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 al 2015);
4. **DI SPECIFICARE**, che la decisione di non accedere alle procedure di stralcio totale o parziale, non comportando alcuna modifica alle entrate da riscuotere da parte del Comune, né tanto meno degli affidamenti effettuati nei confronti di Agenzia Entrate-Riscossione, rientra nelle competenze della Giunta Comunale, costituendo esercizio del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ai sensi dell'art. 48 e dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000;
5. **DI RITENERE**, comunque opportuno, sottoporre la presente deliberazione alla presa d'atto da parte del Consiglio Comunale nella prima seduta utile, fermo restando che la volontà del Comune di non aderire alla procedura di stralcio dovrà intendersi perfezionata con la presente deliberazione, che verrà quindi trasmessa all'Agente della riscossione e pubblicata nel sito internet istituzionale del Comune e al MEF nei termini dettati dall'art. 1, commi 229 e 229-bis L. 197/2022 e ss.mm e ii, ed assumerà quindi valore di comunicazione formale ai contribuenti interessati ad avvalersi della procedura di stralcio parziale delle cartelle fino a € 1.000,00 in merito alla sua non applicabilità ai crediti vantati dal Comune ed iscritti a ruolo coattivo;
6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to : Dott. Michel SAVIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to : Dott.ssa Elisa Manuela VALENTINO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente verbale è stato pubblicato all'albo pretorio di questo Comune il 30-mar-2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 14-apr-2023, ai sensi dell'articolo 52 bis della L.R. n.54

Challand-Saint-Victor , lì 30-mar-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elisa Manuela VALENTINO

ESECUTIVA IL 30-mar-2023 ai sensi dell'articolo 52 ter della L.R. 07/12/1998 N. 54.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Elisa Manuela VALENTINO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Challand Saint Victor, lì 30-mar-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisa Manuela VALENTINO